

**Modifiche al Bando A**

1) Al **punto 1.4, par. 2**, la seguente disposizione:

*“Le agevolazioni vengono concesse sulla base degli artt. 14 e 17 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) n. 2023/1315 del 23 giugno 2023 (da ora in poi Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea oppure in base al Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” (da ora in poi Regolamento (UE) n. 1407/2013 – “de minimis”).”*

è sostituita con la seguente disposizione:

*“Le agevolazioni vengono concesse sulla base degli artt. 14 e 17 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) n. 2023/1315 del 23 giugno 2023 (da ora in poi Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea oppure in base al Regolamento (UE) n. 2023/2831 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” (da ora in poi Regolamento (UE) n. 2023/2831 – “de minimis”).”*

2) Al **punto 1.4, par. 3**), nonché al **punto 2.12.4, par. 2**), la seguente disposizione:

*“Nel caso in cui l’ESL del finanziamento eccedesse l’intensità di aiuto massima, applicabile con riferimento allo specifico intervento e alla dimensione d’impresa, sarà possibile, in alternativa, avvalersi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 – “de minimis”, previa verifica della disponibilità dell’apposito plafond da parte del destinatario finale, fermo restando che non sarà riconosciuto il contributo a fondo perduto.”*

è sostituita con la seguente disposizione:

*“Nel caso in cui l’ESL del finanziamento eccedesse l’intensità di aiuto massima, applicabile con riferimento allo specifico intervento e alla dimensione d’impresa, sarà possibile, in alternativa, avvalersi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 – “de minimis”, previa verifica della disponibilità dell’apposito plafond da parte del destinatario finale, fermo restando che non sarà riconosciuto il contributo a fondo perduto.”*

3) Al **punto 2.12.3** la seguente disposizione:

*“In caso di localizzazione della sede destinataria dell’investimento in un’area inclusa nelle cosiddette “aree 107.3.c” della carta nazionale degli aiuti di stato a finalità regionale approvata dalla CE con decisione C (2022) 1545 final del 18.03.2022, l’intensità di aiuto complessiva risulta maggiorata ai sensi di quanto previsto dagli artt. 14 e 36 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i..”*

è sostituita con la seguente disposizione:

*“In caso di localizzazione della sede destinataria dell’investimento in un’area inclusa nelle cosiddette “aree 107.3.c” della carta nazionale degli aiuti di stato a finalità regionale approvata dalla CE con decisione C(2023)8654 del 18 dicembre 2023, l’intensità di aiuto complessiva risulta maggiorata ai sensi di quanto previsto dagli artt. 14 e 36 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i..”*

**Al medesimo punto** la seguente disposizione:

*“nota 30 L’elenco dei comuni situati nelle aree 107.3.c è disponibile all’indirizzo internet: [è sostituita con la seguente disposizione:](https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/sistema-ricerca-innovazione/carta-nazionale-degli-aiuti-finalita-regionale-2022-2027.”</a></i></p></div><div data-bbox=)*

*“nota 30 la mappa delle aree 107.3.c della Regione Piemonte è consultabile all’indirizzo internet: [4\) Al \*\*punto 2.12.4, par. 1\*\*, la seguente disposizione:](https://www.geoportale.piemonte.it/visregpigo/?action-type=afr.”</a></i></p></div><div data-bbox=)*

*“L’aiuto concesso è ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. – artt. 14, 17 e, per le imprese a media capitalizzazione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 - “de minimis” secondo le intensità indicate nella tabella seguente:”*

è sostituita con la seguente disposizione:

*“L’aiuto concesso è ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. – artt. 14, 17 e, per le imprese a media capitalizzazione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 - “de minimis” secondo le intensità indicate nella tabella seguente:”.*

5) Al **punto 5.2** – Revoca dell’agevolazione, la seguente disposizione:

*“k) ai sensi della Legge n. 96/2018, il beneficiario, entro 5 anni dalla conclusione degli interventi finanziati, delocalizzi la sede dell’intervento fuori dall’Italia o da altro stato membro dell’UE; al verificarsi di tale fattispecie, verranno anche applicate le sanzioni previste dalla suddetta legge;”*

è sostituita con la seguente disposizione:

*“k) come previsto dalla Legge n. 96/2018 e s.m.i., l’attività economica interessata dal beneficio o una sua parte venga delocalizzata in Stati non appartenenti all’Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell’iniziativa agevolata, ovvero entro dieci anni se trattasi di grandi imprese. In caso di decadenza, Finpiemonte accerta e irroga, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l’importo dell’aiuto fruito. Fuori dai casi previsti dal periodo precedente e fatti salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea, le imprese beneficiarie decadono dal beneficio medesimo qualora l’attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell’ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell’Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell’iniziativa o del completamento dell’investimento agevolato.”.*

6) All’**Allegato 1** – Trattamento dei dati personali, la seguente disposizione:

*“Si informa, inoltre, che, in applicazione dell’art. 49 del Reg. (UE) n. 2021/1060, l’elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi e dei relativi beneficiari sarà pubblicato sul sito internet della Regione Piemonte, nella sezione dedicata al Fondo Europeo Sviluppo Regionale (FESR)”*

è sostituita con il seguente testo:

*“Si informa, inoltre, che, in applicazione dell’art. 49 del Reg. (UE) n. 2021/1060, l’elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi e dei relativi beneficiari sarà pubblicato sul sito internet della Regione Piemonte, nella sezione dedicata al Fondo Europeo Sviluppo Regionale (FESR), all’indirizzo:*

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-europeo-sviluppo-regionale-fesr/monitoraggio-valutazioni/operazioni-beneficiari-dati-aggiornati-sullattuazione-pr-fesr-2021-2027>

e la seguente disposizione:

*“In adempimento degli obblighi generali di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati stabiliti dall’art. 26 D.Lgs. n. 33/2013, i suddetti atti saranno pubblicati sul sito internet della Regione Piemonte, nella Sezione Amministrazione Trasparente e reperibili ai seguenti indirizzi:*

<http://trasparenza.regione.piemonte.it/criteri-e-modalita>

<http://trasparenza.regione.piemonte.it/atti-di-concessione>”

è sostituita con il seguente testo:

*“In adempimento degli obblighi generali di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati stabiliti dall’art. 26 D.Lgs. n. 33/2013, i suddetti atti saranno pubblicati sul sito internet di Finpiemonte s.p.a. nella Sezione Amministrazione Trasparente, al seguente indirizzo*

<https://trasparenza.finpiemonte.it/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/atti-concessione>”.

7) All’**Allegato 3** – Principali riferimenti normativi, la seguente disposizione:

*“Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» Testo rilevante ai fini del SEE;”*

è sostituita con il seguente testo:

*“Reg (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’aapplicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea degli aiuti “de minimis””.*

e la seguente disposizione:

*“Decisione C (2022) 1545 final del 18.03.2022 Aiuto di Stato SA.101134 (2021/N) – Italia Modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia (1° gennaio 2022-31 dicembre 2027);”*

è sostituita con il seguente testo:

*“Decisione C(2023) 8654 Aiuto di Stato SA 109349 (2023/N) – Italia. Modifica della carta degli Aiuti a finalità regionale per l’Italia (1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2027) per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027 (revisione intermedia)”*

e la seguente disposizione:

*“D.L. 12/07/2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese) convertito, con modificazioni in L. 9 agosto 2018, n. 96”*

è integrata con:

*“, come modificato dal D.L. n. 104 del 10 agosto 2023, convertito con modificazioni della L. 9 ottobre 2023, n. 1036;”.*

8) All’**Allegato 4** – Attività ed interventi esclusi, al par. 1), dopo il seguente periodo:

*“Si riportano nel seguito le attività economiche e gli interventi esclusi ai sensi della seguente normativa:*

- Regolamento (UE) n. 2021/1058, art. 7;

- Regolamento (UE) n. 964/2014, allegato II, nota 4;

- Regolamento (UE) n. 651/2014, artt. 1 e 13.”

sono aggiunte le seguenti parole:

“- Regolamento (UE) n. 2023/2831, art. 1.”.

## **Modifiche al Bando B**

1) Al **punto 1.3**, par. 1, la seguente disposizione:

*“L’agevolazione è concessa, alle sole PMI, sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” (da ora in poi Regolamento (UE) n. 1407/2013 – “de minimis”).”*

è sostituita con il seguente testo:

*“L’agevolazione è concessa, alle sole PMI, sulla base del Regolamento (UE) n.2023/2831 del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” (da ora in poi Regolamento (UE) n. 2023/2831 – “de minimis”).”*

2) Al **punto 2.9**, la seguente disposizione:

*“L’aiuto concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 – “de minimis” sarà determinato per un massimo di euro 25.000,00 per ULA aggiuntiva sulla base del progetto di bilancio, di cui al punto 2.3 del presente bando, per un importo massimo complessivo pari a euro 200.000,00 e nel limite della disponibilità di plafond a valere sul regime “de minimis”).”*

è sostituita con il seguente testo:

*“L’aiuto concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831– “de minimis” sarà determinato per un massimo di euro 25.000,00 per ULA aggiuntiva sulla base del progetto di bilancio, di cui al punto 2.3 del presente bando, per un importo massimo complessivo pari a euro 200.000,00 e nel limite della disponibilità di plafond a valere sul regime “de minimis”).”*

3) Al **punto 5.2, lettera i**, la seguente disposizione:

*“ai sensi della Legge n. 96/2018, il beneficiario, entro 5 anni dalla conclusione degli interventi finanziati, delocalizzi la sede dell’intervento fuori dall’Italia o da altro stato membro dell’UE; al verificarsi di tale fattispecie, verranno anche applicate le sanzioni previste dalla suddetta legge;”*

è sostituita con il seguente testo:

*“come previsto dalla Legge n. 96/2018 e s.m.i., l’attività economica interessata dal beneficio o una sua parte venga delocalizzata in Stati non appartenenti all’Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell’iniziativa agevolata, ovvero entro dieci anni se trattasi di grandi imprese. In caso di decadenza, Finpiemonte accerta e irroga, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l’importo dell’aiuto fruito. Fuori dai casi previsti dal periodo precedente e fatti salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea, le imprese beneficiarie decadono dal beneficio medesimo qualora l’attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell’ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell’Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell’iniziativa o del completamento dell’investimento agevolato.”*

4) All'**Allegato 1** – Trattamento dei dati personali, la seguente disposizione:

*“Si informa, inoltre, che, in applicazione dell’art. 49 del Reg. (UE) n. 2021/1060, l’elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi e dei relativi beneficiari sarà pubblicato sul sito internet della Regione Piemonte, nella sezione dedicata al Fondo Europeo Sviluppo Regionale (FESR)”*

è sostituita con il seguente testo:

*“Si informa, inoltre, che, in applicazione dell’art. 49 del Reg. (UE) n. 2021/1060, l’elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi e dei relativi beneficiari sarà pubblicato sul sito internet della Regione Piemonte, nella sezione dedicata al Fondo Europeo Sviluppo Regionale (FESR), all’indirizzo:*

*<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-europeo-sviluppo-regionale-fesr/monitoraggio-valutazioni/operazioni-beneficiari-dati-aggiornati-sullattuazione-pr-fesr-2021-2027>”*

e la seguente disposizione:

*“In adempimento degli obblighi generali di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati stabiliti dall’art. 26 D.Lgs. n. 33/2013, i suddetti atti saranno pubblicati sul sito internet della Regione Piemonte, nella Sezione Amministrazione Trasparente e reperibili ai seguenti indirizzi:*

*<http://trasparenza.regione.piemonte.it/criteri-e-modalita>*

*<http://trasparenza.regione.piemonte.it/atti-di-concessione>”*

è sostituita con il seguente testo:

*“In adempimento degli obblighi generali di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati stabiliti dall’art. 26 D.Lgs. n. 33/2013, i suddetti atti saranno pubblicati sul sito internet di Finpiemonte s.p.a. nella Sezione Amministrazione Trasparente, al seguente indirizzo*

*<https://trasparenza.finpiemonte.it/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/atti-concessione>”*.

5) All'**Allegato 3** – Principali riferimenti normativi: la seguente disposizione:

*“Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» Testo rilevante ai fini del SEE”*

è sostituita con il seguente testo:

*“Reg (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea degli aiuti “de minimis”*

e la seguente disposizione:

*“Decisione C (2022) 1545 final del 18.03.2022 Aiuto di Stato SA.101134 (2021/N) – Italia Modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia (1° gennaio 2022-31 dicembre 2027)”*

è sostituita con il seguente testo:

*“Decisione C(2023) 8654 Aiuto di Stato SA 109349 (2023/N) – Italia. Modifica della carta degli Aiuti a finalità regionale per l’Italia (1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2027) per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027 (revisione intermedia)”;*

e la seguente disposizione:

*“D.L. 12/07/2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese) convertito, con modificazioni in L. 9 agosto 2018, n. 96”*

è integrata con:

*“, come modificato dal D.L. n. 104 del 10 agosto 2023, convertito con modificazioni della L. 9 ottobre 2023, n. 1036,”.*